

Milano, 24 aprile 2024

## Comunicazione n. 6/2024

### Oggetto: Dichiarazione fiscale delle persone fisiche per i redditi 2023

Gentili Clienti,

Vi chiediamo di inviare la documentazione **unicamente in forma elettronica via mail ai professionisti che si occupano della compilazione dei modelli dichiarativi (occorre quindi non rispondere alla presente mail e non inviare la documentazione a reception e segreteria)**, compilando la scheda "Raccolta dati per le dichiarazioni fiscali" che troverete allegata alla presente Comunicazione. Tale modulo contiene campi editabili ed è compilabile senza necessità di stampa.

Per esigenze particolari di invio di documenti (legate a problemi di quantità degli stessi, del loro formato o di riservatezza) si prega di contattare i professionisti di riferimento per individuare gli strumenti più adeguati.

Vi preghiamo di **verificare che la documentazione che ci invierete per la compilazione della dichiarazione dei redditi sia facilmente leggibile**. A tal fine suggeriamo di scansionare i documenti. Nell'eventualità in cui non fosse possibile utilizzare uno scanner, suggeriamo di utilizzare una delle apposite applicazioni disponibili per smartphone che garantiscono un miglior risultato rispetto alla semplice fotografia dei documenti (sono disponibili diverse applicazioni, anche in forma gratuita sui principali store degli smartphone, ricercando la parola "scanner"; ad esempio, segnaliamo tra gli altri, Office Lens, Adobe Scan e CamScanner).

---

Dott. Comm. Corrado Colombo  
Dott. Comm. Giorgio Agnello  
Dott. Comm. Paolo Bergamasco  
Dott. Comm. Valeria De Cicco  
Dott. Comm. Silvio Formenti  
Dott. Comm. Piergiorgio Gusso  
Dott. Comm. Luigi Lepore  
Dott. Comm. Mara Losi  
Dott. Comm. Gianluca Panizza  
Dott. Comm. Maria Paola Pecollo  
Dott. Comm. Monica Poletto  
Dott. Comm. Filippo Purghè  
Dott. Comm. Giovanna Rita  
Avv. Nicola Salvarani  
Dottoressa Elsa Ségard Esp. Cont.  
Dott. Comm. Pino Sorrentino  
Dott. Comm. Alfredo Tradati  
Dott. Comm. Carlo Triberti  
Avv. Stefano Versace

---

*Of Counsel*

Dott. Comm. Paolo Triberti  
Avv. Vittorio Versace  
Dott. Luca Insabato Cons. del Lav.  
Avv. Patrizia Tovazzi

---

Dott. Comm. Anna Aimetti  
Dott.ssa Felicia Bogaci Esp. Cont.  
Dott. Comm. Ferdinando Broggi  
Avv. Lucia Campora  
Dott. Comm. Giuseppina Grazia Carbone  
Dott. Comm. Tommaso Carena  
Dott. Comm. Sara Casana  
Dott. Comm. Giuseppe Celestini  
Dott. Comm. Michele Ciccone  
Dott. Comm. Barbara Di Gregorio  
Dott. Comm. Moira Di Muzio  
Dott. Comm. Vincenzo Frunzio  
Dott. Comm. Gerardo Giannella  
Dott. Comm. Emanuela Glerean  
Dott. Comm. Irene Guerzoni  
Dott. Comm. Alberto Mattiello  
Dott. Comm. Giorgia Mazzieri  
Dott. Comm. Mila Monova  
Dott. Comm. Gaia Napoli  
Dott. Comm. Enzo Pignataro  
Avv. Chiara Pisani  
Dott. Comm. Alessandro Pozzi  
Dott. Comm. Bruna Paulon Puerari  
Dott. Comm. Rosa Runci  
Dott. Comm. Camilla Santinoli  
Dott. Comm. Stefania Silvestri  
Dott. Comm. Andreina Soffientini  
Dott.ssa Tzvetelina Spassov Esp. Cont.  
Dott. Comm. Gloria Torre

---

C.F. e P.Iva 10444880156

www.tcapartners.it  
info@tcapartners.it

Riportiamo nella tabella che segue le scadenze ad oggi stabilite, salvo possibili rinvii, per le dichiarazioni fiscali relative all'anno di imposta 2023:

Tipo di dichiarazione	Termine di pagamento delle imposte		Termine di presentazione
	Ordinario	Differito (1)	
<b>Modello Redditi 2024</b>	<b>01/07/2024</b>	<b>31/07/2024</b>	<b>15/10/2024</b>
<b>Modello 730/2024</b>	<b>Il conguaglio avviene direttamente nella busta paga relativa alla prima retribuzione utile, e comunque nel mese successivo alla liquidazione del modello</b>		<b>30/09/2024</b>

(1) Il differimento al 31/07/2024 comporta una maggiorazione dello 0,4% sulle imposte dovute.

Ricordiamo che il Modello Redditi (che ha sostituito il Modello Unico) può essere utilizzato dalla generalità dei contribuenti **mentre il modello 730 è utilizzabile unicamente dalle persone fisiche che nel 2023 hanno percepito:**

- Redditi di pensione;
- Redditi di lavoro dipendente e assimilati;
- Redditi da fabbricati;
- Redditi di capitale.

Possono utilizzare il modello 730 senza sostituto d'imposta anche gli eredi, per conto delle persone decedute nell'anno 2023 o entro il 30 settembre 2024.

Alleghiamo l'elenco di massima dei documenti e delle informazioni necessarie per la predisposizione delle dichiarazioni. Data la varietà delle fattispecie particolari che possono concretamente verificarsi, invitiamo i Clienti a prendere contatto con il Professionista di riferimento per eventuali ulteriori precisazioni, in particolare per chi avesse conseguito redditi di lavoro autonomo o di capitale.

Facciamo presente che il termine per la consegna della dichiarazione è stato anticipato al 15/10/2024. Pertanto, si prega di prestare particolare attenzione a rispettare i termini per la consegna della documentazione, così da consentire, qualora necessario, di integrare le informazioni in tempo utile per l'invio della dichiarazione.

Vi invitiamo quindi a consegnare tutta la documentazione necessaria per la predisposizione della dichiarazione

**ENTRO IL 20 MAGGIO 2024**

Con l'occasione inviamo i nostri migliori saluti  
Triberti Colombo & Associati

## CLIENTE

## PROFESSIONISTA DI RIFERIMENTO PRESSO LO STUDIO

### RACCOLTA DATI PER LE DICHIARAZIONI FISCALI

#### REDDITI ANNO 2024

Di seguito si propone una breve lista delle informazioni indispensabili per la compilazione della dichiarazione fiscale Redditi/730 relativo all'anno 2023

Vi raccomandiamo di segnalarci tutti gli elementi in Vostro possesso anche se ritenete che lo Studio li abbia già acquisiti.

L'elenco che segue ha solo carattere indicativo e non pretende di ricomprendere tutte le fattispecie possibili: i nostri collaboratori sono a disposizione per chiarire i Vostri dubbi e verificare le situazioni che dovranno essere oggetto di dichiarazione.

- ✓ Fornire copia Modello UNICO/730 relativo all'anno 2022 se non predisposto dal nostro Studio
- ✓ Fornire copia delle deleghe F24 attestanti i versamenti/compensazioni effettuate nell'anno 2023

### **DATI ANAGRAFICI E ALTRE INFORMAZIONI**

(al momento di presentazione della documentazione):

- residenza: indicare, se diversa da quella indicata nel modello precedente, la propria residenza
- nonché la data a decorrere dalla quale è effettiva la modifica.
  
- ✓ **stato civile:** indicare, se modificato, il proprio stato civile, la data di variazione nonché il codice fiscale del coniuge.
  
- ✓ **familiari a carico per l'anno 2023** (si considerano a carico i soggetti con reddito complessivo annuo inferiore a 2.840,51 euro; i figli di età non superiore a 24 anni si considerano a carico se hanno reddito complessivo annuo uguale o inferiore a 4.000 euro): indicare, se variati rispetto all'anno precedente, il nome e cognome, il codice fiscale, la relazione (figlio/a, marito/moglie ecc.), la % di carico dei

familiari che risultano a carico del contribuente per il 2023. Specificare inoltre se il familiare a carico è portatore di handicap.

- ✓ **Variazione datore di lavoro:** indicare, se diverso rispetto a quello indicato nel modello CU, i dati anagrafici del sostituto d'imposta che dovrà effettuare le operazioni di conguaglio.
  
- ✓ **Destinazione 8% dell'Irpef:** indicare a chi si intende devolvere l'8% (Stato - indicando una delle specifiche finalità tra le seguenti: fame nel mondo, calamità, edilizia scolastica, assistenza ai rifugiati, beni culturali - Chiesa Cattolica, Chiese Avventiste del 7° giorno, Comunità Ebraica, Chiesa Evangelica Luterana, Chiesa Evangelica Valdese, Assemblee di Dio in Italia, Sacra Arcidiocesi Ortodossa d'Italia ed Esarcato per l'Europa Meridionale, Chiesa apostolica in Italia, Unione Cristiana Evangelica Battista d'Italia, Unione Buddhista Italiana, Unione Induista Italiana, Istituto Buddhista Italiano Soka Gakkai e da quest'anno è possibile destinare all'associazione "Chiesa d'Inghilterra").
  
- ✓ **Destinazione 5% dell'Irpef:** indicare la categoria (Settore non profit, Ricerca scientifica e dell'università, Ricerca sanitaria, Attività sociali svolte dal Comune di Residenza, Ass. sportive dilettantistiche, Attività che tutelano e promuovono i beni culturali paesaggistici, Ente gestore delle Aree Protette) ed il codice fiscale dell'ente beneficiario.
  
- ✓ **Destinazione 2% dell'Irpef in favore di un partito politico:**

La mancata indicazione del codice fiscale dell'ente beneficiario nello spazio sopra indicato o nel campo dedicato nella CU 2024, autorizza lo Studio a confermare la scelta dell'anno precedente, se formulata.

## TERRENI E FABBRICATI

✓ I possessori di terreni e fabbricati sono invitati a segnalare ogni informazione relativa agli immobili.

In particolare, è necessario fornire:

- Visure Catastali aggiornate, relative ai fabbricati e terreni posseduti qualora siano avvenute modifiche rispetto alla situazione dichiarata nell'anno precedente;
- Copia dei documenti nel caso di rivalutazione dei terreni sia edificabili che a destinazione agricola, per i terreni posseduti all'1.1.2023, con perizia giurata di stima e versamento dell'imposta sostitutiva del 14% effettuati entro il 15.11.2023;
- Copia del Rogito per gli acquisti o le vendite avvenute nel 2023 o nel 2024;
- Copia della Dichiarazione di Successione per i beni immobili ereditati nel 2023 o nel 2024;
- Canoni di affitto relativi al 2023 (copia del contratto di affitto, delle ricevute e dell'eventuale rivalutazione del canone annuo);
- Copia dei contratti di locazione o comodato di durata non superiore ai 30 giorni; ricordiamo che a partire dal 2017, in presenza dell'intervento di intermediari immobiliari, **è necessario presentare copia della Certificazione Unica delle ritenute del 21%** da questi operate a titolo d'imposta sui canoni di locazione corrisposti dal locatore; ricordiamo inoltre che **a partire dal 2021 l'attività di locazione breve si intende svolta nell'esercizio d'impresa se sono destinati alla locazione breve più di 4 appartamenti;**
- Indicare se tra gli immobili locati vi siano immobili di interesse storico e/o artistico (dal 2015 è prevista una particolare modalità di tassazione per detti contratti);
- Nel caso di opzione per la cedolare secca (esercitata per i canoni relativi al 2023) fornire copia:
  - dei contratti per i quali si è esercitata l'opzione;
  - della raccomandata inviata agli inquilini;
  - degli F24 relativi agli acconti versati per il pagamento della cedolare;
  - documentazione relativa a fabbricati concessi in uso gratuito a familiari.

In alternativa:

Si dichiara che la situazione reddituale dei terreni e dei fabbricati dichiarata per l'anno 2023 non ha subito variazioni rispetto all'anno 2022 e non varierà fino al 15 ottobre 2024.

## Terreni fabbricati – Documenti allegati

### REDDITI PERCEPITI

- ✓ **Redditi di lavoro dipendente e altri redditi:** fornire allo Studio i documenti attestanti i redditi percepiti nell'anno 2023. A titolo esemplificativo devono essere consegnati: modello CU 2024, certificazioni di eventuali pensioni estere e/o redditi da lavoro dipendente prestato all'estero, certificazione dei compensi percepiti per lavoro autonomo occasionale, diritti d'autore, associazione in partecipazione con apporto di solo lavoro, certificazioni relative a borse di studio, certificazioni utili rilasciate da banche o società, certificazioni di indennità di maternità, mobilità, disoccupazione, malattia, infortunio, assegni dal coniuge separato o divorziato, con esclusione di quelli destinati al mantenimento dei figli, indennità e assegni percepiti per cariche pubbliche, plusvalenze/minusvalenze da cessione di quote o azioni, redditi soggetti a tassazione separata.  
**Si precisa che devono essere indicati in dichiarazione anche i proventi percepiti in sostituzione di redditi, come la cassa integrazione. Se erogata dall'INPS, sarà necessario fornire allo Studio anche la relativa CU rilasciata da tale istituto.**

Vi invitiamo nel caso abbiate percepito altri tipi di reddito, diversi da quelli precedentemente indicati, di voler contattare e verificare insieme al professionista di riferimento se tali redditi possano rientrare tra le numerose categorie residuali. In particolare, si invitano tutti i Clienti titolari di **investimenti immobiliari e/o finanziari detenuti all'estero** a contattare lo Studio al fine di verificare se sussiste l'obbligo di compilazione del quadro RW del Modello Redditi o 2024.

## Redditi percepiti – Documenti allegati

## DETRAZIONI E DEDUZIONI

- ✓ **Oneri deducibili e detraibili:** di seguito si riportano alcuni dei principali oneri detraibili e deducibili. **Si ricorda che dal 1° gennaio 2020 le spese di cui all'art. 15 Tuir sono oggetto di detrazione al 19% solo se sostenute con strumenti tracciabili. Rientrano a titolo esemplificativo: spese sanitarie e veterinarie; interessi passivi pagati in dipendenza di mutuo; spese per frequenza di asili nido, scuola, università; attività sportive per ragazzi; abbonamenti al trasporto pubblico; premi per assicurazioni; erogazioni liberali; spese funebri. Sono esclusi dall'obbligo di pagamento tracciato l'acquisto di medicinali e dispositivi medici, nonché le prestazioni sanitarie rese da strutture pubbliche o da strutture private accreditate presso al SSN.**

Con Risposta ad Interpello 2 ottobre 2020, n. 431, l'Amministrazione finanziaria ha chiarito che il contribuente, al fine di dimostrare la "tracciabilità" del pagamento, è tenuto a produrre al professionista abilitato la prova cartacea della transazione/pagamento riguardante le spese soggette all'obbligo di tracciabilità, attestata alternativamente:

- dalla ricevuta della transazione (es. bancomat o comunque estratto conto bancario). La Risposta ad Interpello 19 ottobre 2020, n. 484 ha chiarito che l'onere si può considerare sostenuto dal contribuente al quale è intestato il documento di spesa, anche nel caso in cui il pagamento sia stato eseguito con il bancomat intestato ad un altro soggetto, con successivo "rimborso" in contanti da parte dell'intermediario;
- dall'estratto conto bancario, carta di credito (non è sufficiente la ricevuta Pos) o bonifico bancario;
- dalla copia del bollettino postale, del MAV o dei pagamenti eseguiti con pago PA.

**Si ricorda che dall'anno d'imposta 2020 la detrazione di imposta per alcune delle spese indicate in questa sezione varia in base all'importo del reddito complessivo. Spetta per intero fino ad un reddito complessivo inferiore o uguale ai 120.000 Euro, decresce al superamento di tale importo e fino al raggiungimento di un reddito complessivo pari a 240.000 Euro.**

- ✓ **Spese sanitarie:**
  - Documentazione spese mediche;
  - Documentazione spese sostenute da portatori di handicap per mezzi necessari alla deambulazione, per l'acquisto di autoveicoli e di sussidi tecnici ed informatici;
  - Documentazione spese sostenute per l'acquisto di cani guida per non vedenti.
  
- ✓ **Spese per la famiglia**
  - Ricevute spese per la frequenza (tassa di iscrizione, la tassa di frequenza e le spesa per la mensa scolastica) di scuole dell'infanzia (scuola materna), del primo ciclo di istruzione

- (elementari e medie) e della scuola secondaria di secondo grado (superiori) di tutti gli istituti scolastici, privati o pubblici con limite massimo di spesa annua di 800,00 euro per figlio;
- Ricevute rette pagate nel 2023 per l'asilo nido (si ricorda che la detrazione è incompatibile con il bonus asilo nido erogato dall'Inps);
  - Documentazione spese per l'adozione di minori stranieri (certificate dall'ente che cura la procedura dell'adozione);
  - Ricevute contributi versati all'INPS per addetti ai servizi domestici (con indicazione costo orario e ore lavorate nel trimestre);
  - Documentazione spese sostenute per gli addetti all'assistenza personale propria e/o di familiari nell'ipotesi di non autosufficienza risultante da certificazione medica;
  - Assegni periodici corrisposti al coniuge (portare sentenza di separazione o divorzio, codice fiscale del coniuge e documentazione attestante l'effettivo versamento);
  - Documentazione spese funebri (importo, riferito a ciascun decesso, non superiore a euro 1.550 anche per il decesso di un non familiare);
  - Documentazione spese per le attività sportive praticate dai ragazzi tra 5 e 18 anni (per un importo non superiore a euro 210,00 per ciascun ragazzo);
  - Ricevute spese sostenute per l'acquisto di abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico per un importo non superiore ai 250,00 euro, se non rimborsate dal datore di lavoro;
  - Ricevute spese sostenute per l'acquisto di strumenti compensativi e di sussidi tecnici informatici necessari all'apprendimento in favore di studenti (fino alla scuola secondaria di secondo grado) con DSA certificato dal SSN, specialisti o strutture accreditate.

✓ **Spese per la casa**

- Certificazione o altra documentazione attestante gli interessi passivi e gli oneri accessori (oneri fiscali, costo notaio e perizia) conseguenti mutui ipotecari per l'acquisto o la costruzione dell'abitazione principale: è indispensabile anche il contratto di mutuo e l'atto di acquisto dell'immobile;
- Spese per manutenzione e ristrutturazione per le quali spetta la detrazione del 36%. Distinguiamo due ipotesi:



- lavori iniziati prima del 14.05.2011. In questo caso è necessario fornire: comunicazione al Centro Operativo di Pescara con relativa ricevuta di invio, fatture, bonifici bancari o postali o l'eventuale certificazione rilasciata dall'amministratore nel caso di interventi condominiali;
- lavori iniziati dopo il 14.05.2011 fino al 25.06.2012. A seguito della soppressione dell'obbligo di invio della comunicazione di inizio lavori al Centro Operativo di Pescara è ora richiesto ai contribuenti di riportare i **dati catastali degli immobili oggetto di intervento**. In questa ipotesi sarà pertanto necessario indicare allo studio l'immobile su cui sono stati effettuati i lavori e fornire, come nell'ipotesi precedente, fatture, bonifici o l'eventuale certificazione rilasciata dall'amministratore nel caso di interventi condominiali;
- acquisto box o posti auto pertinenziali. È necessario fornire l'attestazione del venditore ove siano indicate le spese di realizzazione (per le quali si può godere della detrazione);
- Spese per manutenzione e ristrutturazione sostenute dopo il **26.06.2012 per le quali spetta la detrazione del 50%**. È necessario indicare allo studio l'immobile su cui sono stati effettuati i lavori e fornire, come nell'ipotesi precedente, fatture, bonifici o l'eventuale certificazione rilasciata dall'amministratore nel caso di interventi condominiali;
- Spese per **interventi di riqualificazione energetica** e sull'involucro degli edifici, installazione di pannelli solari, sostituzione di impianti di climatizzazione, per le quali è riconosciuta la detrazione del **55% (spese sostenute fino al 5.06.2013), del 65% (spese sostenute dal 6.06.2013 al 31.12.2023), del 70% - 75% (spese sostenute dal 1.1.2017 al 31.12.2023 su parti comuni degli edifici condominiali) e del 80% - 85% (spese sostenute dal 1.1.2018 al 31.12.2023 su parti comuni degli edifici condominiali e volti alla riduzione del rischio sismico)**. In questo caso è necessaria l'asseverazione del tecnico abilitato, fatture, bonifici, attestato di qualificazione energetica e ricevuta di trasmissione della scheda informativa all'ENEA;
- Spese per l'acquisto di **mobili e di grandi elettrodomestici** di classe non inferiore alla A+ sostenute nel 2023, finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione che fruiscono della detrazione per le spese relative ad interventi di recupero del patrimonio edilizio sostenute a partire dal 1° gennaio 2023. La detrazione spetta su un ammontare complessivo non superiore a 8.000 euro;
- Spese per gli **interventi relativi all'adozione di misure antisismiche**, le cui procedure autorizzatorie sono attivate dopo il 4 agosto 2013 ed entro il 31 dicembre 2016, su edifici adibiti ad abitazione principale o ad attività produttive ricadenti nelle zone sismiche ad alta pericolosità, per le quali è riconosciuta la **detrazione d'imposta** nella misura **del 65%**, fino ad un ammontare complessivo di spesa non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare;
- Spese sostenute per gli **interventi relativi all'adozione di misure antisismiche sostenute dal 1° gennaio 2017**, per le quali è riconosciuta una **detrazione d'imposta che varia dal 50% all'85%** a seconda della riduzione di livello di rischio sismico;

- Spese sostenute dal 1° gennaio 2016 per l'acquisto, installazione e messa in opera di dispositivi multimediali per il controllo da remoto degli impianti di riscaldamento e/o produzione acqua calda e/o climatizzazione delle unità abitative;
- Canoni di leasing pagati nel 2023 per l'acquisto di unità immobiliari da destinare ad abitazione principale entro un anno dalla consegna;
- Spese per l'acquisto o la costruzione di abitazioni date in locazione: è riconosciuta una deduzione del 20% della spesa di acquisto o costruzione di immobili abitativi da destinare alla locazione per almeno otto anni (limite massimo di spesa euro 300.000). Tale deduzione è da ripartire in otto rate a partire dall'anno di stipula del contratto di locazione.

L'agevolazione riguarda:

- l'acquisto di unità immobiliari a destinazione residenziale di nuova costruzione, invendute al 12 novembre 2014, cedute da imprese di costruzione e da cooperative edilizie;
  - l'acquisto di unità immobiliari a destinazione residenziale oggetto di interventi di ristrutturazione edilizia, o di restauro e di risanamento conservativo cedute da imprese di ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie;
  - la costruzione di unità immobiliari a destinazione residenziale su aree edificabili già possedute dal contribuente prima dell'inizio dei lavori o sulle quali sono già riconosciuti diritti edificatori.
- Spese effettuate dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2017 per l'acquisto di unità immobiliari a destinazione residenziale di classe Energetica A o B cedute da imprese costruttrici **per le quali è concessa la possibilità di detrarre il 50% dell'IVA pagata;**
  - Spese sostenute per la sistemazione a verde delle unità immobiliari e per interventi effettuati su parti comuni esterne degli edifici condominiali;
  - Spese effettuate **dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2022** per le quali spetta la **detrazione del 110% (c.d. "Superbonus")** e **dal 1° gennaio 2023 spetta una detrazione del 90%**. Ricordiamo che tale detrazione spetta in caso di: interventi di isolamento termico sugli involucri; sostituzione di impianti di climatizzazione invernale sulle parti comuni o sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari di edifici plurifamiliari funzionalmente indipendenti; interventi antisismici. Se eseguiti insieme ad uno degli interventi trainanti di cui sopra, rientrano anche: interventi di efficientamento energetico; installazione di impianti solari fotovoltaici; infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici; interventi di eliminazione delle barriere architettoniche; Ricordiamo che per le spese sostenute fino al 31.12.2021 la detrazione è ripartita in 5 rate annuali. Dal 2022 la detrazione è ripartita in 4 rate annuali. Per le spese sostenute nel 2022 è possibile optare per la rateizzazione in dieci rate annuali purché le spese non siano state indicate nel modello 730/2023 o nel modello REDDITI PF 2023;

- Spese effettuate dall'anno 2020 all'anno 2022 relative agli interventi finalizzati al recupero e restauro della facciata estera di edifici esistenti (c.d. **"bonus facciate"**), detraibili nella misura del 60%;
- Documentazione attestante la possibilità di poter usufruire in sede di dichiarazione del credito d'imposta per l'acquisto della **prima casa under 36**, previsto per i contribuenti che abbiano acquistato una prima casa assoggettata ad IVA, e con un valore dell'Isee inferiore ai 40.000 euro annui.
- Spese effettuate nell'anno 2023 sostenute per interventi direttamente finalizzati al superamento e all'eliminazione delle barriere architettoniche in edifici già esistenti. Per tali interventi spetta una detrazione dall'imposta lorda del 75% del limite di spesa calcolato in funzione del tipo di edificio.

**Si segnala che non possono essere indicate in dichiarazione le spese sostenute nel 2023 per cui è stato scelto di optare, invece che per la detrazione, per la cessione del credito o per il c.d. "sconto in fattura" del corrispondente valore della detrazione al fornitore che ha effettuato gli interventi.**

✓ **Spese assicurative e previdenziali**

- Contratto di stipula e ricevute premi assicurazione vita/infortuni;
- Contratto di stipula e ricevute premi assicurazione aventi per oggetto il rischio di eventi calamitosi stipulate relativamente a unità immobiliare ad uso abitativo;
- Ricevute contributi versati all'INAIL per assicurazione casalinghe;
- Contratto di stipula e ricevute contributi a forme pensionistiche complementari;
- Ricevute contributi previdenziali (obbligatori e/o volontari, compresi quelli versati alle casse istituite presso gli ordini professionali, riscatto della laurea, ricongiunzione retributiva, versamenti volontari, ecc.).

✓ **Altre spese**

- Ricevute versamenti ai consorzi di bonifica;
- Ricevute erogazioni liberali a favore di: ONLUS, società di mutuo soccorso, partiti e movimenti politici, enti culturali e musicali (tra cui la Biennale di Venezia), società sportive dilettantistiche, associazioni di promozione sociale; paesi in via di sviluppo (ONG), istituzioni religiose, istituti scolastici di ogni ordine e grado (statali e paritari senza scopo di lucro finalizzate all'innovazione tecnologica, all'edilizia scolastica e all'ampliamento dell'offerta formativa), istituzioni alta formazione artistica, musicale e coreutica e delle università, Unione Buddhista Italiana, Unione Induista Italiana, fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato;
- Ricevute di erogazioni liberali in denaro a favore degli investimenti in favore degli istituti del sistema nazionale di istruzione, per la realizzazione di nuove strutture scolastiche, la manutenzione e il potenziamento di quelle esistenti;
- Ricevute di erogazioni liberali a favore di trust o fondi speciali che operano nel settore della beneficenza;
- Ricevute di erogazioni liberali sostenute nel 2023 a favore di istituzioni concertistico-orchestrali, teatri nazionali, teatri di rilevante interesse culturale, dei festival, imprese e centri di produzione teatrale e di danza, circuiti di distribuzione;
- Ricevute spese veterinarie (la detrazione spettante sarà calcolata sulla parte che eccede l'importo di euro 129,11, nel limite massimo di euro 550,00);
- Contratto di locazione di immobili da adibire ad abitazione principale stipulato ex lege 431/1998 o da lavoratori dipendenti che abbiano trasferito la residenza per motivi di lavoro;
- Ricevute per spese sostenute per il riscatto degli anni non coperti da contribuzione (c.d. "pace contributiva") da parte di coloro che al 31 dicembre 1995 non avevano anzianità contributiva;
- Ricevute per erogazioni liberali in denaro effettuate nel 2023 per interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici, e per la realizzazione di nuove strutture sportive pubbliche (c.d. "sport bonus");

- Documentazione attestante le spese sostenute nel 2023 per l'acquisto o l'installazione di **depuratori di acqua**, fino ad un ammontare complessivo di 1.000 euro per ciascuna unità immobiliare.

**DATA A PRESCELTA PER IL VERSAMENTO DELLE IMPOSTE (barrare la casella)**

1 LUGLIO 2024

31 LUGLIO 2024 con maggiorazione dello 0,4%

**ANNOTAZIONI – ALTRE INFORMAZIONI**

Dichiaro di aver verificato le informazioni necessarie per la compilazione della dichiarazione dei redditi richieste dal presente modulo e spunto lo stesso in luogo della firma autografa.